



Associazione di Promozione Sociale Piccola Missione di Speranza

Statuto

Art. 1 – Denominazione – sede

E' costituita una Associazione denominata “ **Associazione di Promozione Sociale Piccola Missione di Speranza**” (o anche in forma abbreviata “**Piccola Missione**”) .

L'Associazione ha sede in Riano, Via Taddeide, 2, 00060 (RM).

Potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, uffici e unità locali sia in Italia che all'estero, osservate le disposizioni legislative ed i Regolamenti in materia.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 3 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione si pone come obiettivo il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale come quelle aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m. , servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1882 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e s.m.

b) educazione , istruzione e formazione professionale , ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m. , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ,

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 e s.m .

d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo , al contrasto della povertà educativa ed alla prevenzione del bullismo ,

e) servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2 comma 4 del D.Lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art 1 comma 2 l.c) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 ,

f) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 r m.s.

g) beneficenza , sostegno a distanza , cessione gratuita di alimenti e/o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e m.s. , e/o erogazioni di denaro , beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma delle attività qui citate ,

h) utilizzo di terreni e strutture abbandonati per la coltivazione, allevamenti di animali e laboratori di artigianato per l'autonomia dell'Associazione e per l'autofinanziamento delle strutture stesse.

I) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere operazioni di natura commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo anche garanzie per il perfezionamento delle predette operazioni, potrà assumere rappresentanze e partecipazioni in altre Associazioni aventi scopi analoghi, affini o complementari ai propri, il tutto nel rispetto delle norme di Legge ed in particolare del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

Sono comunque escluse dall'attività dell'Associazione tutte le attività riservate per Legge a determinati soggetti.

Art. 4 – Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli associati.
- b) Eredità, donazioni e legati.
- c) Contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, privati o religiosi.
- d) Entrate derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale.
- e) Erogazioni liberali da chiunque provenienti ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili acquisiti dall'Associazione.

Art. 5 – Gestione dei fondi - rendicontazione

Gli introiti conseguiti prima di essere utilizzati affluiranno ad un Fondo Comune ed eventuali avanzi della gestione dovranno comunque essere impiegati per le attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

A cura del Tesoriere sarà redatta una ordinata contabilità e predisposto un rendiconto ogniqualvolta necessario ed in ogni caso alla chiusura di ogni esercizio finanziario che andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nel rendiconto fatto proprio dal Consiglio dell'Associazione dovrà essere adeguatamente documentata la natura strumentale e secondaria delle attività complementari ex art. 6 del D.Lgs 117/2017.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione :

L'assemblea degli associati

Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Il Revisore dei conti (organo facoltativo)

Art. 7 - L'assemblea

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione, è convocata in sede ordinaria e straordinaria; alla attuazione delle sue delibere provvede il Consiglio di Amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe; i soci minorenni esprimono il proprio voto con l'intervento di chi ha la potestà genitoriale.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre consiglieri o un decimo degli associati ne facciano richiesta motivata al Consiglio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o rifiuto dal vicepresidente o da altro consigliere nominato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti.

L'assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione
- b) Approva il rendiconto annuale
- c) Nomina, ove lo ritiene, il revisore dei conti
- d) Fissa le linee di indirizzo dell'attività
- e) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio.

L'assemblea straordinaria:

- a) E' convocata ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario
- b) Delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria è convocata ed è valida con le stesse modalità di quella ordinaria ma delibera sia in prima convocazione che in seconda con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

I verbali contenenti le delibere saranno conservati a cura del Tesoriere/segretario.

Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'assemblea degli associati, tranne il primo che è nominato nell'atto costitutivo; possono far parte del Consiglio solo gli associati.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) Nomina al suo interno un Presidente, un vicepresidente e un tesoriere/segretario
- b) Cura l'esecuzione delle delibere delle assemblee degli associati
- c) Redige il rendiconto da sottoporre all'assemblea
- d) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati
- e) Provvede a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice-presidente e in assenza di entrambi dal componente più anziano, Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo utile e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali contenenti le delibere saranno conservati a cura del tesoriere/segretario

Art. 9 – Associati

Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche non aventi scopo di lucro ed aventi finalità uguali o affini a quelle dell'Associazione. Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee e di frequentare la sede sociale. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al comportamento morale ed etico nei confronti dei membri dell'Associazione, nei confronti dell'Associazione stessa e verso le persone bisognose per le quali sussiste l'Associazione e nel rispetto delle norme e del regolamento stabiliti dal Consiglio.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio in cui si esplicita l'impegno ad attenersi allo statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La delibera di accoglimento o di rigetto della domanda presa dal Consiglio è inappellabile.

La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso
- b) Per recesso volontario
- c) Per delibera motivata presa dal Consiglio
- d) Per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa
- e) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea diritti trasmissibili a terzi, né per successione né per altro tra vivi, né a causa di morte.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Volontari

c) Onorari

I soci *fondatori* sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci *volontari* sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ne facciano domanda.

I soci *onorari* sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio. I soci onorari godono di tutti i diritti degli altri soci.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e contributi versati per l'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Se il Presidente è impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 11 – Il Revisore dei conti

In caso di nomina ha funzioni di controllo amministrativo, può essere nominato anche fra i non associati, resta in carica per la durata del Consiglio ed è rieleggibile; controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 12 – Assicurazione dell'Associazione e volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo, entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presedente del Tribunale di Roma.

Art. 14 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto e approvato dalla Assemblea straordinaria del giorno: 18 aprile 2025

E' ,copia conforme
Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. M. P.', is written over the text 'Il Presidente'.

FOGLIO PRESENZE DEGLI ASSOCIATI ALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 APRILE 2025

=====

Presidente: **Pace Giovanni**, C.F.: PCAGNN65R13D702C, nato a Forio D'Ischia, (NA) il 13.10.65, e residente a Riano 00060, (RM), in Via Taddeide, 2



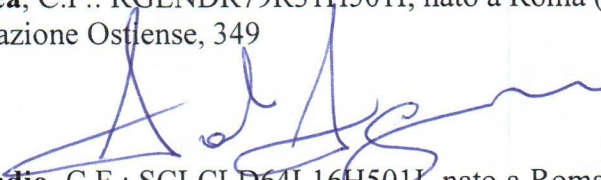
Vice Presidente: **Stella Rita**, C.F.: STLRTI82E62H501F, nata a Roma (RM), il 22.05.1982, e residente a Roma, in Via Leone IV, 54



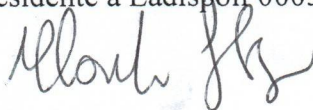
Segretaria e Tesoriere: **Sezzi Brunella**, C.F.: SZZBNL62S69H501M, nata a Roma (RM), il 29.11.1962, e residente a Roma, in Via Saronno, 42



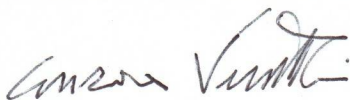
Socio ordinario: **Argiolas Andrea**, C.F.: RGLNDR79R31H501I, nato a Roma (RM), il 31.10.1979, e residente a Roma, in Circumvallazione Ostiense, 349



Socio ordinario: **Scialanga Claudio**, C.F.: SCLCLD64L16H501H, nato a Roma (RM), il 16.07.1964, e residente a Ladispoli 00055 (RM), in Via Cesare Battisti, 23/A



Socio ordinario: **Vettori Cinzia**, C.F.: VTTCNZ62R70H501N, nata a Roma (RM), il 30.10.1962, e residente a Roma, in Via Della Serenissima, 22



Socio ordinario: **Tavone Simone**, C.F.: TVNSMN76D01H501Y, nato a Roma (RM), il 01.04.1976, e residente a Roma, in Via Cesare Massini, 61

